



Ministero della Giustizia

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-01369 DEI DEPUTATI LA PORTA CHIARA E DONZELLI GIOVANNI (RES. N. 142 DEL 19 LUGLIO 2023).

RISPOSTA

Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo innanzi indicato, deve essere innanzitutto ricordato che nella risposta all'interrogazione n. 3-00099 presentata dai medesimi Deputati in data 17 gennaio 2023 si poneva in risalto che l'indagine denominata China Truck generava il procedimento penale contrassegnato dal n. 11520/2011 R. G. N. R. P. M. Trib. Firenze.

Da tale procedimento venivano separate le posizioni dello Zheng Wenhua + 5 (confluite nel procedimento penale contrassegnato dal n. 7460/2018 R. G. N. R. P. M. Trib. Firenze) in seguito alla richiesta di giudizio immediato cautelare (trattandosi di imputati sottoposti a misura coercitiva di natura custodiale) avanzata dalla Parte Pubblica ai sensi dell'art. 453 comma 1 *bis* cpp; il Gip del Tribunale di Firenze emetteva in data 12 luglio 2018 il relativo decreto, con il quale gli imputati venivano rinviati al giudizio del Tribunale di Prato in composizione collegiale in relazione a vari reati, tra cui quelli di estorsione tentata, lesione personale, favoreggiamento personale, usura, gestione di una casa di prostituzione e cessione di sostanze stupefacenti.

Trattandosi di un processo nei confronti di imputati detenuti, la celebrazione dello stesso avveniva con criteri di priorità, che consentivano una adeguata programmazione; non essendo possibile tenere udienze straordinarie in ragione delle esigue risorse di assistenti amministrativi in servizio al Tribunale di Prato e della contemporanea pendenza, dinanzi al medesimo collegio, di altri maxiprocessi (denominati Money

Transfer e Terracciano) si provvedeva al rinvio in udienza dei dibattimenti già calendarizzati (in modo da evitare ulteriori adempimenti a carico della cancelleria) la cui celebrazione sarebbe stata incompatibile con l'istruzione dibattimentale del processo Zheng Wenhua + 5, nell'ambito della quale veniva effettuata anche la perizia trascrittiva delle numerose conversazioni intercettate.

Il Tribunale di Prato in composizione collegiale in data 19 settembre 2022 emetteva sentenza di condanna nei confronti dello Xue Bin alla pena di anni 8 di reclusione e del Lin Bingzhong alla pena di anni 6 di reclusione e di assoluzione e dichiarazione di non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti degli altri imputati (tra i quali lo Zhang Naizhong). La motivazione di tale provvedimento veniva depositata in data 12 dicembre 2022.

Per quanto concerne, invece, il procedimento principale contrassegnato dal n. 11520/2011 R. G. N. R. P. M. Trib. Firenze, in data 10 giugno 2021 il Gup del Tribunale di Firenze emetteva il decreto che dispone il giudizio nei confronti di 55 imputati, rinviati al giudizio del Tribunale di Prato in composizione collegiale per l'udienza del 16 febbraio 2022 in relazione a vari reati, tra cui quelli di associazione di stampo mafioso, associazione per delinquere, omicidio tentato, estorsione consumata e tentata, lesione personale, usura, gestione di una casa di prostituzione, intestazione fittizia di beni e cessione di sostanze stupefacenti.

Nel corso di tale udienza l'organo giudicante rilevava, tra l'altro, la nullità della notifica del decreto di rinvio a giudizio nei confronti di numerosi imputati e disponeva la rinnovazione della stessa per l'udienza del 23 settembre 2022.

All'udienza celebrata in data 23 settembre 2022, tuttavia, il Tribunale di Prato in composizione collegiale faceva presente che il fascicolo processuale non era stato rinvenuto nella cancelleria e rinviava pertanto il processo all'udienza dell'11 novembre 2022.

A tale udienza l'organo giudicante rilevava la nullità della notifica del decreto di rinvio a giudizio nei confronti di alcuni imputati e disponeva le ricerche degli stessi tramite la polizia giudiziaria.

Il processo veniva quindi rinviato all'udienza del 10 marzo 2023 per la verifica della regolarità della notifica del decreto di rinvio a giudizio nei confronti degli imputati per i quali era stata disposta la rinnovazione all'udienza precedente e, in caso di verifica

positiva, per la disamina delle questioni preliminari e la conseguente dichiarazione di apertura del dibattimento, con calendarizzazione dell'istruzione.

Nessuno degli imputati del procedimento penale contrassegnato dal n. 11520/2011 R. G. N. R. P. M. Trib. Firenze era sottoposto a misura cautelare di natura custodiale e, all'unico soggetto giunto dall'udienza preliminare con misura cautelare non custodiale (obbligo di dimora nel territorio della Regione Toscana), il Tribunale di Prato in composizione collegiale con ordinanza emessa in data 11 novembre 2022 revocava l'indicato provvedimento.

Alla luce della fattuale ricostruzione della vicenda processuale tratteggiata nell'atto di sindacato ispettivo - ricostruzione operata in base alle informazioni acquisite dalla articolazione ministeriale incaricata delle doverose verifiche - non sono emersi a carico dei magistrati del Tribunale di Prato che si sono occupati dei procedimenti penali sopra indicati condotte oggettivamente idonee ad integrare illeciti disciplinari.

In particolare, quanto alla assoluzione dell'imputato Zhang Naizhong disposta con la sentenza emessa in data 19 settembre 2022 nell'ambito del procedimento penale contrassegnato dal n. 7460/2018 R. G. N. R. P. M. Trib. Firenze, ci si trova al cospetto di una valutazione che attiene al merito delle determinazioni discrezionali dell'Autorità Giudiziaria, le quali sono, come tali, intangibili da interferenze extraprocessuali in ragione del chiaro disposto di cui all'art. 2 comma 2 del decreto legislativo n. 109/2006, che recita “...*l'attività di interpretazione di norme di diritto e quella di valutazione del fatto e delle prove non danno luogo a responsabilità disciplinare...*”.

Quanto, poi, alla protrazione del procedimento penale contrassegnato dal n. 11520/2011 R. G. N. R. P. M. Trib. Firenze è emerso che i sopra ricordati rinvii sono stati determinati dalla necessità di assicurare la regolarità del contraddittorio nei confronti di numerosi imputati (tutti liberi), dovendosi anche tenere conto della situazione di obiettiva difficoltà in cui si è trovato a operare il Tribunale di Prato, di piccole dimensioni, a causa della contemporanea pendenza di più giudizi di particolare complessità.

L'evento costituito dal mancato rinvenimento del fascicolo in occasione dell'udienza celebrata in data 23 settembre 2022 non può imputarsi ai giudici del Tribunale di Prato, riguardando compiti del personale di Cancelleria sul cui operato sono stati disposti gli opportuni accertamenti.

Dalla recente nota estesa dal Presidente del Tribunale di Prato, all'udienza celebrata in data 26 maggio 2023 il Collegio giudicante esaminava e decideva le questioni preliminari prospettate dai difensori degli imputati e altresì dichiarava aperto il dibattimento e invitava le parti a formulare le richieste istruttorie.

Venivano ammesse le prove richieste dalle parti, riservando la decisione sulla perizia trascrittiva delle telefonate oggetto di captazione elettronica (richiesta dal Pubblico Ministero) all'esito del deposito dell'elenco dei progressivi, dei decreti autorizzativi e dei decreti di proroga dei RIT relativi ai colloqui di cui veniva domandata la trascrizione.

In data 26 giugno 2023, il P. M. presso il Tribunale di Firenze trasmetteva al Tribunale di Prato, a mezzo posta certificata, l'elenco delle telefonate da trascrivere, corredato dall'indicazione dei RIT e del numero progressivo.

All'udienza celebrata in data 17 luglio 2023 il P. M. insisteva per l'ammissione della perizia trascrittiva sicchè il Tribunale di Prato in composizione collegiale, ammesso l'incombente istruttorio richiesto dalla Parte Pubblica, differiva all'udienza del 16 ottobre 2023 per il conferimento dell'incarico al perito, da individuare fuori udienza.

Il differimento del processo non è dipeso dall'omesso deposito dell'elenco delle telefonate di cui era chiesta la trascrizione, bensì dalla necessità, fisiologica nel processo penale, di conferire in udienza e nel contraddittorio delle parti l'incarico al perito trascrittore.

Né l'individuazione del perito poteva avvenire prima della formale ammissione, da parte del Tribunale, della prova richiesta dalla Parte Pubblica.

Invero, solo tramite il deposito dell'elenco delle telefonate oggetto di captazione elettronica da trascrivere, corredato dalla indicazione dei decreti autorizzativi e di quelli di proroga, i difensori degli imputati sono stati messi in condizione di sollevare eccezioni (ad esempio di inutilizzabilità), sebbene poi queste non siano state sollevate.

Il Tribunale di Prato in composizione collegiale procedeva così alla pronuncia del provvedimento di ammissione della prova e alla conseguente nomina del perito trascrittore.

In conclusione, dall'istruttoria è emerso che la tempistica del procedimento penale contrassegnato dal n. 11520/2011 R. G. N. R. P. M. Trib. Firenze non è stata determinata da condotte negligenti del Collegio, bensì dal necessario svolgimento di

incombenze prodromiche e/o funzionali al regolare svolgimento della fase dibattimentale. E' per questa ragione che l'Ufficio di Gabinetto in data 19 gennaio 2024 disponeva “...l'archiviazione della pratica...” sul presupposto della insussistenza “...a carico di magistrati...” di “...comportamenti idonei ad integrare, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, gli elementi costitutivi di alcuno degli illeciti disciplinari funzionali tipizzati dal decreto legislativo n. 109/2006...”.

Il Ministro
Carlo Nordio

[Testo dell'interrogazione](#)